

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

Provincia di Pavia (PV)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 18-12-2023

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) anno 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione, in seduta **Ordinaria** di prima convocazione.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Grivel William	Sindaco	Presente
Moscardini Pietro Giorgio	Vice Sindaco	Presente
Pupillo Sonia	Consigliere	Presente
Pintus Andrea	Consigliere	Presente
Bio Daniela	Consigliere	Presente
Polledri Luca	Consigliere	Presente
Cavarretta Michele	Consigliere	Presente
Di Camillo Chiara	Consigliere	Presente
Rosso Paola	Consigliere	Presente
Rodolfo Carmen Maria	Consigliere	Presente
Chiapparoli Enrico	Consigliere	Presente

Presenti: 11 Assenti: 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale.

Il sindaco William Grivel assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale edella residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la

precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2021 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destinia propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale:

RAVVISATA la necessità di <u>confermare</u> la misura delle <u>aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2024</u> nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023, e precisamente:

ALIQUOTE		
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di	1,00%	
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni		
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	0,60 %	
terreni agricoli	1,03 %	
aree fabbricabili	1,00 %	

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in	
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	
Immobili costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	Esente
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati gruppo D	

DETRAZIONI	
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	€ 200,00

PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all'allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta:

- presenti: n. 11; - astenuti: n. 00; - favorevoli: n. 11; - contrari: n. 00;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTE		
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di		
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni		
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	0,60 %	
terreni agricoli	1,03 %	
aree fabbricabili	1,00 %	
unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in	0,60 %	
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale		
Immobili costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	Esente	
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati gruppo D	1,00%	

DETRAZIONI	
abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9)	€ 200,00

- 2) DI DARE ATTO CHE le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2024;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta:

- presenti: n. 11; - astenuti: n. 00; - favorevoli: n. 11; - contrari: n. 00;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) anno 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere Favorevole** di regolarità tecnica.

Li 13-12-2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Camilla Codevico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere Favorevole** di regolarità contabile.

Li 13-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Barbara Cimino Il sindaco F.to William Grivel Il Segretario Comunale F:to Dott.ssa Angela Maria Natale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line di questo Comune il **22-05-2024** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 22-05-2024

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge.

divenuta immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4º dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 nº

divenuta esecutiva il giorno 18-12-2023 ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08. n° 267;

Li, 18-12-2023

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castello d'Agogna, 22-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssaAngela Maria Natale